

zioni. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza, nonché gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuti, ad investire le proprie disponibilità nelle obbligazioni "E.M.I. - Serie Speciale 6% 1958-1978".

Regime fiscale: Le obbligazioni "E.M.I. Serie speciale 6% 1958-1978" sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo presente o futuro dell'Erario e degli Enti locali.

L'E.M.I. rinuncia ad esercitare la facoltà di rivalsa per l'imposta sulle obbligazioni, di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1954, n. 603.

La Presidente dell'Ente Nazionale Idrocarburi ha vivamente pregato anche il nostro Istituto di concorrere validamente all'assorbimento delle suddette obbligazioni, insieme alle Società del Gruppo I.M.I., ricordando al riguardo il lavoro assicurativo che il Gruppo facente capo all'E.M.I. intrattiene con le Aziende del Gruppo I.M.I., di cui ha sempre salvaguardato la posizione di prestigio e di precedenza, con risultati